

**A TUTTI GLI ISCRITTI**

*Sito web [www.fondaereo.it](http://www.fondaereo.it)*

**ALLE OO.SS./AA.PP.**

*Inviata a mezzo e-mail*

Roma, 18 giugno 2014

Oggetto: **Circolare n°3/2014 – Accredito importi TFR maturato nel periodo di CIGS per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria**

Si informa che con valuta 16 giugno 2014 l'INPS ha provveduto al versamento degli importi relativi al TFR maturato nel periodo di CIGS per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria.

Si fa presente che ad esito delle ordinarie procedure operative di riconciliazione si provvederà all'attribuzione degli importi alle posizioni individuali degli aventi diritto, nei tempi e secondo le modalità operative già in essere.

Avendo già ricevuto alcune richieste in merito alle prestazioni definitive erogabili dal Fondo (che pertanto chiudono la posizione presso Fondaereo) successivamente all'attribuzione alle singole posizioni individuali degli importi sopra richiamati, si ricorda che nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento l'aderente può a norma di legge:

- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;
- riscattare fino all'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs 252/2005; il riscatto parziale per questa fattispecie può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.

In caso invece di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare (che si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari), l'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno

sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

Per i profili fiscali delle prestazioni sopra richiamate si rinvia al documento sul regime fiscale pubblicato sul sito [www.fondaereo.it](http://www.fondaereo.it).

Da ultimo si ricorda che è statutariamente prevista anche la possibilità di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione (cfr. art. 12 comma 2 lett. e) dello Statuto).

Cordiali saluti.

Il Presidente

*(Simona Palone)*

